

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

individuale ☐

collettiva ☒

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. X/7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286).

TRA

MENSALUS SRL	P.IVA 02532330202
Con sede legale in Strada Circonvallazione Sud 21/b - 46100 MANTOVA (MN)	
Rappresentata dal Direttore Generale Dr.SSA ANNA NICCHIO	Nata a MANTOVA (MN), 19/05/1983

E

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA di seguito denominato soggetto ospitante	P.IVA 02481840201
Con sede legale in STRADA LAGO PAIOLO, 10 - 46100 MANTOVA (MN)	
Rappresentata dal Direttore Generale Dr.ssa ANNA GEROLA	Nata a MOGLIA il 08/02/1963

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova** si impegna ad accogliere presso le sue strutture:

- il sig./ra [inserire nominativo del tirocinante], in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante" (per Convenzione individuale)

☒ i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" (per Convenzione collettiva) per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore - **Mensalus srl – Sede Operativa di Mantova.**

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio ha la durata per tutti i **4 (quattro)** tirocinanti previsti per un periodo complessivo di mesi due, con attivazione del tirocinio dal **14/05/2024 al 29/06/2024 per un totale ore 180.**

1. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

1. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

1. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

2. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

3. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che:

- Non è prevista l'indennità di partecipazione

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:

- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da MENSALUS S.R.L. con polizza n. 95258609/46
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da MENSALUS S.R.L. tramite la compagnia ASSICURA SRL CON SOCIO UNICO con polizza n. 3801454100079

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 (soggetto promotore):
 - formazione generale (4 ore);
 - formazione specifica di comparto (12 ore).
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista (soggetto promotore);
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 (soggetto ospitante) riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.
- d) "Visita di idoneità sanitaria alla mansione prevista dal D. Lgs. 81/2008 (soggetto promotore).

ARTICOLO 8

Impegni del Soggetto Promotore

Mensalus srl – Sede Operativa di Mantova si impegna a versare per ciascun tirocinante che svolgerà il suo tirocinio entro la scadenza della durata della presente convenzione il corrispettivo di:

- € 63,50 (iva inclusa) per la fornitura della divisa, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) utilizzati in tirocinio dal tirocinante, per un tirocinio formativo di 180 ore;
- € 75,50 (iva inclusa) per la fornitura della divisa, dei DPI (dispositivi di protezione individuale) utilizzati in tirocinio dal tirocinante, per un tirocinio formativo di 225 ore.

Le divise dovranno essere riconsegnate rigorosamente entro una settimana dal termine del tirocinio, per le consegne oltre il termine stabilito verrà applicata una maggiorazione sul costo del noleggio.

Mensalus srl – Sede Operativa di Mantova, si impegna a fornire a ciascun tirocinante il cartellino identificativo recante cognome, nome e qualifica.

ARTICOLO 9

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al **13/07/2024** e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe (per Convenzioni collettive).

Le spese d' imposta di bollo rimangono a carico del "soggetto ospitante" che assolverà a mezzo una marca da bollo da € 16,00 (sedici), avente codice identificativo n.01220598385812 del 07.07.2023.

ARTICOLO 10

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 11

Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Soggetto Promotore(*)
MENSALUS SRL

Il Legale Rappresentante
Dr.ssa Anna Nicchio

Soggetto Ospitante (*)
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)
di Mantova

Il Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco allievi:

PRESIDIO DI MANTOVA N. TIROCINANTI 4

Periodo di tirocinio dal 14/05/2024 al 29/06/2024 tot ore 180

Cognome e Nome tirocinante

<i>KHAILICHE</i>	<i>LAILA</i>
<i>MOKHLISS</i>	<i>SOUAD</i>
<i>MSALLEM</i>	<i>PAOLA</i>
<i>RAMOS</i>	<i>ANGELA MARIA</i>

Il presente documento consta di n. 4 (quattro pagine)